



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MACCARESE**

Viale Castel San Giorgio, 205 – 00054 Maccarese – Fiumicino (RM) – 22° DISTRETTO SCOLASTICO
Codice meccanografico RMIC8DJ006 – C.F. 97713820583 Tel. 06/65210700

e mail: rmic8dj006@istruzione.it P. E. C. : RMIC8DJ006@pec.istruzione.it www.icmaccarese.it

Fiumicino 16/11/2022

Prot. n. 14995

Oggetto: DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO conferimento supplenza breve su posto di collaboratore scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;

VISTA la legge n.107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigente”;

VISTO che il comma 332 dell’art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico;

VISTA la nota MIUR Prot. n.2116 del 30 settembre 2015;

VISTO l’articolo 2048 del Codice Civile relativo alla responsabilità dei precettori;

VISTO il D. Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento dell’Istituto Comprensivo “Maccarese”;

CONSIDERATO che è compito del Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica in intestazione garantire la vigilanza degli allievi e la salute e sicurezza del personale e degli utenti per tutto il periodo di permanenza all’interno delle scuole (edificio e relative pertinenze esterne);

CONSIDERATO che la vigilanza va espletata senza soluzione di continuità;

CONSIDERATO che i plessi dell’Istituto si trovano in posizione decentrata, lontani dalla sede centrale e con problemi logistici, relativi al trasporto;

VISTA l’assenza del collaboratore scolastico **F.B.M.**, in servizio nella sede di MARCHIAFAVA, scuola dell’infanzia e primaria di questa istituzione scolastica dal 15/11/2022;

CONSIDERATA l’impossibilità di sostituire il collaboratore assente con l’assegnazione di ore eccedenti ad altro collaboratore scolastico;

CONSIDERATO che la mancata sostituzione del collaboratore scolastico assente non consentirebbe di garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni;

VERIFICATA l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire il collaboratore scolastico assente dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro/nelle altre sedi dell'istituto;

VERIFICATA l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dal collaboratore scolastico assente perché la loro continuità è indispensabile;

VERIFICATA l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione del collaboratore assente;

CONSIDERATO l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto alla studio costituzionalmente garantito;

DETERMINA

di procedere al conferimento di una supplenza breve su posto di collaboratore scolastico alla sig.ra **Fasano Antonio** a partire dal giorno 17/11/2022 fino al 18/11/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Santaniello

(Documento firmato digitalmente ai sensi
del d.l.g.s. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)